

# IL MEDICO IN PARAFARMACIA

## Una situazione paradossale che non tutela il cittadino

È evidente lo squilibrio a favore delle parafarmacie nell'offrire una serie di servizi che la farmacia non può proporre in maniera analoga. Entriamo nel merito di questa *anomalia italiana*

---

di **Alessandro Fornaro**, giornalista e farmacista

# CalendariodellaSalute®

Il primo, il più diffuso, il più richiesto dai cittadini,  
**l'originale...**  
 sicuramente il più economico!


30° I NOSTRI PRIMI  
**TRENT'ANNI**  
 di educazione e prevenzione sanitaria...

**DIFFIDATE  
 DALLE  
 IMITAZIONI E DAI FALSI!!!**



**ATTENZIONE!!!! CI SONO STATE SEGNALATE FALSE  
 RIPRODUZIONI DEL CalendariodellaSalute..  
 FALSIFICARE MARCHI E PRODOTTI È REATO! Art. 473 C.P.**

**CalendariodellaSalute** l'unico ad avere il patrocinio di:



Se la norma è stata pensata per tutelare il cittadino da accordi commerciali tra medico e farmacista, a nessuno sorge il dubbio che attraverso l'istituzione delle parafarmacie, di fatto, la ratio di questa norma sia stata aggirata?

---

**L**e recenti iniziative intraprese da alcune parafarmacie, finalizzate ad offrire al cittadino campagne di prevenzione, hanno posto sotto la lente d'ingrandimento una vecchia questione mai del tutto risolta. Può il medico svolgere la propria attività all'interno delle parafarmacie?

La risposta la conosciamo: nulla vieta espressamente che ciò possa avvenire. Non ci scandalizziamo, quindi, che le parafarmacie campane ospitino prima il cardiologo, ora l'urologo: del resto farmacie e parafarmacie sono entità diverse, sottoposte a normative differenti.

Tuttavia, la questione apre altri interrogativi. Anzitutto, è evidente lo squilibrio a favore delle parafarmacie nell'offrire una serie di servizi che la farmacia non può proporre in maniera analoga.

Tale situazione, difficilmente comprensibile agli occhi del cittadino, deriva dall'idea che, all'interno delle parafarmacie, non ci possa essere convergenza di interessi tra colui che prescrive e colui che vende: i medicinali prescrivibili non ci sono, quindi il problema non si pone.

Tuttavia, se ci limitassimo a vedere la questione sotto questa prospettiva, faremmo un torto alla nostra intelligenza.

Poniamo, per esempio, la presenza in parafarmacia di un medico dermatologo. Nulla toglie che un dermatologo presidi il banco cosmesi della parafarmacia avendo così modo di entrare in contatto con un elevato numero di potenziali clienti ai quali fornire consigli (o prescrivere?) un certo numero di prodotti dermatologici tra i quali creme specifiche che, lo sappiamo, non prevedono l'obbligo di ricetta. In questo modo, la parafarmacia potrebbe accrescere le proprie vendite e il medico rendersi visibile al pubblico. Non ci sono farmaci coinvolti in questo giro, ma forse qualche coincidenza di interessi la si potrebbe intravedere.

Anche il cardiologo, nel momento in cui consigliasse un integratore a base di omega 3 o di aglio per la prevenzione, rischierebbe di rendere un favore al negozio nel quale opera, che vedrà aumentare le possibilità di vendita di tali prodotti.



Sembra strano che una questione tanto delicata sia rimasta così a lungo nel limbo del disinteresse collettivo. Nel condurre una piccola inchiesta sull'argomento, siamo partiti dal digitare sul motore di ricerca Google le parole "parafarmacia" e "medico". I primi link visualizzati dal motore di ricerca hanno fatto riferimento a vecchie consulenze prodotte da Utifar in risposta a quesiti dei propri associati (vedi pagina a fianco). Già nel 2008, nel rispondere ai legittimi dubbi dei propri soci, Utifar aveva fatto notare che "la parafarmacia non soggiace ai divieti previsti dall'art. 45 del Regolamento per il Servizio farmaceutico", rimarcando tuttavia (in una consulenza del 2009) che si trattava di una "situazione border-line". Dal 2008 ad oggi la situazione è rimasta tale. Sempre nella nostra ricerca sul web, seguendo i suggerimenti posti in evidenza da Google, ci siamo imbattuti in un articolo pubblicato dal sito parafarmacie.it e tratto da "Il consulente della tua Farmacia" di gennaio/febbraio 2011. In questo caso, parlando di uno studio medico comunicante con la parafarmacia, l'interpretazione del consulente è stata differente, incentrandosi sulle analogie presenti tra parafarmacia e farmacia e concludendo che i medici, in entrambi i luoghi, non possano operare. "Ritengo che si possa ivi fare ricorso alla cosiddetta analogia" precisava il consulente, ricordando che "il problema si pone nel distinguere l'analogia legis dall'interpretazione estensiva". Per meglio fare comprendere le differenze esistenti tra analogia ed estensione, l'articolo pubblicato su parafarmacia.it proponeva un esempio: "Immaginiamo una norma che dica: "E' vietata la riproduzione di dischi osceni". Sicuramente posso interpretare la norma con riguardo ai cosiddetti vinili, cioè i vecchi dischi

a 33, 45 e 78 giri. Ma interpretando estensivamente la norma posso ricomprendervi anche i Cd e i Dvd. Infatti, anche questi sono "dischi". Senza uscire, insomma, dal tenore letterale della disposizione ricomprendono nella norma fattispecie diverse. Se invece interpretassi analogicamente, direi che anche la riproduzione di audiocassette oscene è vietata. Le audiocassette non sono sicuramente dischi, come le parafarmacie non sono farmacie. Però poiché sia i dischi che le audiocassette sono supporti di registrazione, poiché entrambi possono avere contenuto osceno e poiché entrambi sono riproducibili, analogicamente possono vietare la riproduzione di audiocassette oscene rectius siccome la ratio dell'articolo 45 è la stessa possiamo ben affermare senza dubbio alcuno che la presenza di un medico in una parafarmacia sia atto illecito e sanzionabile".

Come si vede, le interpretazioni di un medesimo regolamento possono essere diametralmente opposte. Sul sito parafarmacie.it, il consulente ha posto un'analogia tra farmacia e parafarmacia. Al contrario, le consulenze Utifar hanno sempre richiamato la distinzione esistente tra farmacia e parafarmacia.

In effetti, se di analogia o di estensione normativa si può parlare, forse vale la pena spostare l'attenzione dalle differenze tra farmacie e parafarmacie a quelle esistenti tra i differenti prodotti prescritti, ovvero farmaci con e senza obbligo di prescrizione e altre tipologie di prodotto che possono essere prescritte. Sappiamo che il legislatore ha previsto l'incompatibilità tra medico e farmacia per tutelare il cittadino da eventuali accordi o convergenze di interessi che potrebbero instaurarsi tra il prescrittore e il venditore. Noi tutti sappiamo che, tra i diversi prodotti che possono essere prescritti non figurano solo i farmaci prescrivibili ma si ricomprendono integratori, creme, prodotti fitoterapici, farmaci omeopatici, di libera vendita, presidi medici e via dicendo. Ora, la domanda da porsi è la seguente: il legislatore ha voluto tutelare il cittadino rispetto alla pericolosità di farmaci assunti a sproposito oppure lo ha voluto tutelare da un punto di vista economico?

In conclusione, il cittadino va tutelato rispetto ad un eventuale coincidenza di interessi tra medico e farmacista solo quando si tratta di farmaci con obbligo di ricetta o in riferimento a tutte le tipologie di prodotti prescritti? In questa ottica, ha senso una distinzione tra farmaci con obbligo di ricetta e farmaci che non necessitano di prescrizione?

Nei molti anni che sono trascorsi dalle consulenze che abbiamo citato, selezionate a puro titolo esemplificativo, molte cose non sono state ancora chiarite, nonostante l'elevato interesse che, nel tempo, la questione ha suscitato tra i farmacisti.



# Studio 3 Farma

integratori alimentari



**È un integratore alimentare a base di Melograno utile come antiossidante, Cromo utile perché contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue e Zinco utile perché contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati e degli acidi grassi.**

confezioni da 60 compresse

**È un integratore alimentare a base di Caffè Verde, utile per la sua azione tonica e di sostegno metabolico e come antiossidante.**

confezioni da 60 compresse

1 cpr contiene 600 mg di Caffè Verde ES al 50%



**Inoltre Studio 3 Farma è specializzata in:**

- **PRODUZIONE CONTO TERZI**
- **PERSONALIZZAZIONI CON IL NOME ED IL LOGO DELLA VOSTRA FARMACIA**
- **POSSIBILITÀ DI ORDINARE ANCHE PICCOLI LOTTI**
- **FORMULAZIONI SU INDICAZIONE DEL CLIENTE, CURANDO L'ASPETTO BUROCRATICO PER LE NOTIFICHE AL MINISTERO DELLA SALUTE**

Le ultime notizie sull'argomento richiamano le iniziative delle parafarmacie campane. L'incipit di un articolo pubblicato nelle scorse settimane dalla testata online "Quellichela-farmacia" recitava: "Parafarmacie, parte la collaborazione con l'urologo". Nell'articolo, veniva ricordato che "dopo il grande successo della "Campagna di prevenzione cardiovascolare e posturale", le Libere Parafarmacie Campane (L.P.C.), lanciano una campagna di prevenzione delle patologie prostatiche, che prevede una consulenza completamente gratuita, da parte di uno specialista urologo". Nel silenzio normativo, gli spazi per operare ci sono. Ma quanto durerà questo silenzio? Rispetto alle iniziative di prevenzione, si potrebbe osservare che, in tali situazioni, il medico non prescrive ma svolge solo un'azione diagnostica. Tuttavia, come si evince dalla consulenza Utifar del 2012, anche in questo caso il medico non potrebbe operare in farmacia e, di conseguenza, non si comprende come possa farlo in parafarmacia. Se la norma è stata pensata per tutelare il cittadino da accordi commerciali tra medico e farmacista, a nessuno sorge il dubbio che attraverso l'istituzione delle parafarmacie, di fatto, la ratio di questa norma sia stata aggirata? Un ulteriore spunto di ragionamento, che potrebbe rivelarsi utile per allenare la nostra mente, potrebbe risiedere in un esercizio molto semplice: prevedere cosa accadrebbe se le parafarmacie vincessero la loro annosa battaglia per ottenere i medicinali di fascia C. A quel punto, i medici potrebbero ancora essere presenti in parafarmacia? Oppure la possibilità si riterrebbe automaticamente allargata alla farmacia? O sarebbe finalmente chiaro che la ratio del regolamento prevede che sia l'atto prescrittivo, indipendentemente dal prodotto prescritto, che deve essere svolto in luogo diverso da quello nel quale il prodotto è venduto? A ciascuno la possibilità di svolgere in autonomia l'esercizio.

## DALLE CONSULENZE UTIFAR

### MEDICO IN PARAFARMACIA

01 luglio 2009

In una parafarmacia attrezzata con locali idonei esistono le stesse limitazioni della farmacia, o è possibile ad esempio la presenza di un medico che possa svolgere attività quali mesoterapia ecc.? Per i locali "comunemente destinati all'esercizio professionale dei singoli medici, anche se posti in località diversa dalla propria abitazione privata e anche se destinati all'esercizio professionale di più medici" (Circolare 77/68 del Ministero della Sanità), convenzionalmente chiamati "studi medici" per differenziarli dagli "ambulatori medici", non è richiesta, per legge, alcuna specifica autorizzazione. In base a quanto disposto dalla circolare citata non si rilevano divieti espressi per l'attività medica, nel caso di specie, mesoterapia svolta in uno studio medico ospitato all'interno dei locali di una c.d. parafarmacia. La "parafarmacia" poi, nulla avendo a che fare con la farmacia, non soggiace ai divieti previsti dall'art. 45 del Regolamento per il Servizio farmaceutico (R.D. 1706/1938) circa la separazione degli ingressi e la presenza di comunicazione con l'ambulatorio o studio medico.

### GINECOLOGO IN FARMACIA

29 agosto 2012

È possibile effettuare in farmacia giornate dedicate alla menopausa con la presenza di un ginecologo, il quale elargirebbe consigli gratuiti? Il Codice Deontologico del Farmacista nel capitolo che tratta dei rapporti con i cittadini, all'art. 5, comma 4 prevede: "Il farmacista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria". La sua iniziativa di organizzare in farmacia giornate dedicate alla menopausa con l'intervento di un medico specializzato in ginecologia, rispetta il dettato del codice potendosi identificare le lezioni svolte dal medico, in piccole campagne di prevenzione e di educazione sanitaria. In pratica la farmacia potrà mettere a disposizione i locali per lo svolgimento di questa attività educativa/preventiva, solamente nei giorni o negli orari in cui la farmacia è chiusa ed escludendo ogni possibile forma di pubblicità relativa ad attività mediche e/o a medicinali. Il medico dovrà astenersi da qualsiasi attività medica individuale e da qualsiasi prescrizione di medicinali. Per quanto riguarda il compenso da riservare al medico per le lezioni tenute, trattandosi di attività lecita se svolta come sopra riportato, potrebbe essere equiparata a consulenza e come tale fatturata alla farmacia.